



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI
COMPRESIVO DELLE TARIFFE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2013 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2015 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27.04.2017

INDICE

Art. 1 – Finalità ed oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Funzioni	pag. 3
Art. 3 – Luogo della celebrazione/costituzione	pag. 3
Art. 4 – Orario di celebrazione/costituzione	pag. 3
Art. 5 – Tariffe	pag. 4
Art. 6 – Organizzazione del servizio	pag. 4
Art. 7 – Casi non previsti dal presente regolamento	pag. 5
Art. 8 – Entrata in vigore	pag. 5
ALLEGATO A) TARIFFE	pag. 6

Art. 1
Finalità ed oggetto del regolamento

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili di cui dall'art. 106, e seguenti del Codice Civile, dal vigente Regolamento di Stato Civile del DPR n. 396 del 03.11.2000 e s.m.i, dalla legge 20/05/2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e s.m.i.

Art. 2
Funzioni

1. Il matrimonio e le unioni civili sono di norma celebrati/costituiti dal Sindaco o suo delegato, oppure, a richiesta degli interessati, possono essere celebrati/costituiti da un delegato tra le figure previste dal 3° comma, dell'art. 1, del D.P.R. 396/2000

Art. 3
Luogo della celebrazione/costituzione

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati/costituiti, in una sala aperta al pubblico, nei seguenti luoghi:
 - nella sala Consigliere posta nel Municipio;
 - nelle eventuali ville e/o palazzi di pregio artistico e culturale site nel territorio del Comune di Negrar, che verranno di volta in volta individuate con apposte delibere degli organi preposti che assumeranno la denominazione di casa comunale e che rimarranno nella disponibilità del Comune con carattere di ragionevole continuità esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni con rito civile e per la costituzione delle unioni civili.

Art.4
Orario di celebrazione/costituzione

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati/costituiti in giornate feriali e festive, in orario da concordare con preavviso di almeno 45 giorni, al fine della programmazione degli atti di stato civile e della prenotazione degli spazi adibiti a luogo della celebrazione, in una fascia oraria compresa tra le 10.00 e le 18.00.

2. Le celebrazioni/le costituzioni sono comunque sospese durante le seguenti feste: 1 e 6 gennaio, la domenica di Pasqua e il giorno successivo (lunedì dell'Angelo), il 1 maggio, il 15 agosto, il 1 novembre, l'11 novembre (Festa del Patrono), l'8, il 25 e 26 dicembre.

Art.5 Tariffe

1. La celebrazione/la costituzione richiesta è subordinata al versamento dell' apposita tariffa che varia a seconda se la celebrazione/la costituzione avvenga nella Sala Consigliare oppure nelle eventuali sale di ville e/o palazzi di pregio artistico culturale site nel territorio del Comune di Negrar individuate come Uffici separati di Stato Civile, a seconda che i nubendi/le parti o almeno uno dei due sia residente nel Comune di Negrar oppure siano entrambi non residenti ed a seconda del giorno settimanale di prenotazione degli spazi adibiti a luogo della celebrazione/costituzione.
2. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni e per le unioni civili sono specificate nell'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento e potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale, in relazione alle previsioni di Bilancio.
3. Per il pagamento gli sposi/le parti devono provvedere al versamento presso la tesoreria comunale della somma dovuta, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio dello Stato Civile.
4. Il modulo di cui al precedente comma dovrà essere consegnato, almeno 7 giorni lavorativi precedenti la celebrazione/la costituzione, all'ufficio dello stato civile, unitamente all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa.
5. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso: il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio e quello dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio e/o per la costituzione della unione civile (pulizia, spese gestionali, riscaldamento ecc....).

Art. 6 Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile, in collaborazione con la Segreteria del Sindaco relativamente all'utilizzo delle sale.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili e/o alla costituzione delle unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta relativa all'uso delle sale a ciò adibite ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo, all'ufficio competente per i residenti al momento delle

pubblicazioni di matrimonio e/o al momento della richiesta dell'unione civile e per i non residenti almeno 45 giorni precedenti la data di celebrazione/costituzione.

4. L'Ufficio di stato civile potrà accordare l'autorizzazione per l'utilizzo delle sale secondo disponibilità.
5. L'Ufficio di stato civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
6. La sala della celebrazione/costituzione viene approntata con il solo utilizzo dell'arredo proprio della sala medesima. I richiedenti potranno, a propria cura e spese, integrare l'arredo con elementi temporanei che, al termine della cerimonia/costituzione, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura degli stessi. Il Comune di Negrar si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi temporanei disposti dai richiedenti.
7. Non è ammesso prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, coriandoli e quant'altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.
8. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
9. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 7

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione: il codice civile – il DPR 3 novembre 2000 n.396 – la legge 20/05/2016, n. 76 e s.m.i - il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 - lo Statuto Comunale e ogni altra norma concernente la materia

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

